

Determinazione 6 giugno 2019 N. 4/2019

Nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi di competenza della società OLT Offshore Lng Toscana S.p.a. per l'anno 2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 6 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS), di modifica del Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- la deliberazione 21 dicembre 2017, 879/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 879/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 398/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 398/2018/R/GAS);
- la deliberazione 20 dicembre 2018, 695/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 695/2018/R/GAS);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, n. 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, n. 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

Considerato che:

- con la deliberazione 653/2017/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (RTRG) per il periodo transitorio 2018-2019, estendendo ed integrando i criteri in vigore per il periodo di regolazione 2014 –2017, approvati con deliberazione 438/2013/R/GAS;
- gli articoli 18 e 19 della RTRG disciplinano la titolarità del fattore di copertura dei ricavi e le relative modalità applicative per le imprese di rigassificazione;
- l'articolo 21 della RTRG prevede che, entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, le imprese di rigassificazione titolari del fattore di copertura dei ricavi comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante e le informazioni utilizzate per il calcolo, unitamente all'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 23 della RTRG; e che la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comunichi alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi, che la Cassa provvede a liquidare nei 30 giorni successivi, a valere sul "Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione";
- l'articolo 23 della RTRG prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente;
- con la deliberazione 607/2016/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 607/2016/R/GAS, procedendo al ricalcolo dei ricavi di riferimento della società relativi agli anni 2013-2017 e delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016 e determinando l'importo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. a titolo di conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni dal 2013 al 2016, in misura pari a euro 51.158.772,74, da erogarsi in cinque rate annuali a decorrere dall'anno 2018;
- la deliberazione 548/2017/R/GAS dispone, inoltre, che un terzo della remunerazione addizionale riconosciuta alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. a titolo di incentivo venga inclusa nei ricavi di riferimento in maniera proporzionale alla capacità di rigassificazione allocata nell'ambito dei meccanismi di mercato adottati con deliberazione 660/2017/R/GAS e che, qualora tali meccanismi non siano effettivamente operativi, si applichi la disciplina ordinaria in tema di fattore di copertura dei ricavi;

- i meccanismi di mercato di cui alla deliberazione 660/2017/R/GAS richiamati al precedente alinea sono diventati operativi a decorrere da maggio 2018;
- con la deliberazione 879/2017/R/GAS l’Autorità ha approvato, in via provvisoria nelle more della definizione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l’approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica di cui al punto 2 della deliberazione 548/2017/R/GAS, la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2018, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
- con la deliberazione 398/2018/R/GAS, l’Autorità ha concluso il supplemento di istruttoria avviato con deliberazione 548/2017/R/GAS per l’individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi sostenuti dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l’approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, da applicare a decorrere dall’anno 2018, e ha contestualmente rideterminato i ricavi di riferimento relativi al medesimo anno 2018;
- con la deliberazione 695/2018/R/GAS l’Autorità, in sede di approvazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all’anno 2019, ha rideterminato i ricavi di riferimento relativi all’anno 2018 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2017 e i corrispettivi *pro-forma* relativi all’anno 2018, rilevanti ai fini dell’applicazione del meccanismo perequativo e del meccanismo di copertura dei ricavi.

Considerato, inoltre, che:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., con comunicazioni del 15 febbraio 2019 (prot. Autorità A/3966 del 18 febbraio 2019) e del 30 aprile 2019 (prot. Autorità A/11208 del 3 maggio 2019), ha trasmesso all’Autorità l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l’anno 2018, le informazioni utilizzate per il relativo calcolo, e l’attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell’anno 2018;
- l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l’anno 2018, calcolato tenendo conto dei ricavi di riferimento rideterminati con la deliberazione 695/2018/R/GAS e dei ricavi effettivi conseguiti dalla società nel corso dell’anno 2018, risulta pari a euro 89.464.243;
- in base alle disposizioni contenute nella deliberazione 548/2017/R/GAS, con la liquidazione delle spettanze 2018 è necessario liquidare la seconda delle cinque quote delle spettanze pregresse, pari a euro 10.231.754.

RITENUTO CHE:

- l’ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l’anno 2018 è calcolato in coerenza con i criteri di cui all’articolo 19 della RTRG e tenendo conto di quanto disposto con

la deliberazione 548/2017/R/GAS in relazione alla remunerazione addizionale da considerare nei ricavi di riferimento ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi;

- nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2018

DETERMINA

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2018 e della seconda delle cinque quote delle spettanze pregresse, per un ammontare complessivo pari a euro 99.695.997;
2. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 6 giugno 2019

Il Direttore
Andrea Oglietti